



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.11.2011
C(2011) 8585 definitivo

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2011

recante approvazione del sostegno specifico in Italia a favore degli agricoltori per talune attività agricole che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi come prevede il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2011

recante approvazione del sostegno specifico in Italia a favore degli agricoltori per talune attività agricole che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi come prevede il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003¹,

visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori², in particolare l'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono concedere un sostegno specifico agli agricoltori per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, il sostegno specifico può essere erogato solamente se rispetta i requisiti fissati dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)³ ed esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito e se è stato approvato dalla Commissione Europea ("la Commissione").
- (2) L'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che sostituisce l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico⁴, stabilisce che gli Stati membri

¹ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

² GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

³ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁴ GU L 191 del 23.7.2009, pag.17.

informino la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione di ogni misura. In data 29 luglio 2009, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la misura di sostegno specifico a favore di attività agricole che comportano benefici agroambientali di cui al regolamento (CE) n. 73/2009. La misura è stata approvata con la decisione della Commissione C(2010)1092 del 26 febbraio 2010.

- (3) Ai sensi dell'articolo 68(8) del regolamento (CE) n. 73/2009, i stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1 possono riesaminarla. In data 29 luglio 2011, le autorità italiane hanno notificato una modifica alla suddetta misura. La misura modificata comporta gli elementi figuranti nell'allegato IV, Parte B, del regolamento (CE) n. 1120/2009 e, in particolare, una descrizione della misura proposta e l'indicazione dell'importo del sostegno.
- (4) La Commissione ha esaminato la misura di sostegno specifico proposta e ritiene che risponda alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 73/2009 e (CE) n. 1120/2009. È quindi opportuno approvare tale misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la misura di sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, comunicata dalla Repubblica italiana il 29 luglio 2011.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2011

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria